
 PARTE I

 Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

 ATTI DELLA REGIONE

 LEGGI

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 1

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n.51/6 del 16.12.2015

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

LEGGE REGIONALE 12 GENNAIO 2016 N. 1
Norme in materia di protezione degli animali utilizzati ai fini di ricerca e sperimentazione e di promozione dei metodi alternativi. Interventi in materia di Corsi di formazione ed aggiornamento e modifica all'art. 12 della L.R. 10 marzo 2015, n. 5 (Soppressione dell'Autorità dei bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del fiume Sangro, modifiche alle leggi regionali 9/2011, 39/2014, 2/2013, 77/1999, 9/2000, 5/2008 e disposizioni urgenti per il funzionamento dell'Agenzia Sanitaria regionale)

e ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

**Art. 1
 (Finalità)**

1. La Regione, in coerenza con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26 (Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici), promuove la tutela e la protezione degli animali utilizzati ai fini di ricerca e sperimentazione e favorisce

metodi alternativi finalizzati alla riduzione dell'uso di animali a fini sperimentali e scientifici.

**Art. 2
 (Attività di formazione e aggiornamento)**

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 la Regione coordina e programma corsi di formazione e di aggiornamento per gli operatori degli stabilimenti utilizzatori di animali a fini di ricerca e sperimentazione.
2. La Regione sostiene i corsi di formazione ed aggiornamento rivolti ai potenziali operatori degli stabilimenti utilizzatori di animali a fini di ricerca e sperimentazione affidati alle Università abruzzesi costituenti il Comitato Etico Interistituzionale per la Sperimentazione Animale (CEISA), unitamente all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale "G. Caporale".

**Art. 3
 (Norma finanziaria)**

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nei limiti e previa assegnazione delle risorse statali stanziare ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lett. c) numero 1), del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 26, destinate al finanziamento di corsi di formazione e aggiornamento per gli operatori di stabilimenti utilizzatori di animali a fini di ricerca e sperimentazione, ovvero nei limiti delle risorse regionali del bilancio di previsione della Regione Abruzzo, annualmente determinate ed iscritte con la legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

**Art. 4
 (Modifica all'articolo 12 della L.R. 5/2015)**

1. All'articolo 12 della L.R. 10 marzo 2015, n. 5 (Soppressione dell'Autorità

dei bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del fiume Sangro, modifiche alle leggi regionali 9/2011, 39/2014, 2/2013, 77/1999, 9/2000, 5/2008 e disposizioni urgenti per il funzionamento dell'Agenzia Sanitaria Regionale), le parole "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016".

**Art. 5
(Entrata in vigore)**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 12 Gennaio 2016

IL PRESIDENTE
Dott. Luciano D'Alfonso

TESTO
DELL'ARTICOLO 12 DELLA LEGGE REGIONALE
10 MARZO 2015, N. 5

Soppressione dell'Autorità dei bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del fiume Sangro, modifiche alle leggi regionali 9/2011, 39/2014, 2/2013, 77/1999, 9/2000, 5/2008 e disposizioni urgenti per il funzionamento dell'Agenzia Sanitaria Regionale"

COORDINATO
CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA
12 GENNAIO 2016 N. 1

"Norme in materia di protezione degli animali utilizzati ai fini di ricerca e sperimentazione e di promozione dei metodi alternativi.

Interventi in materia di corsi di formazione ed aggiornamento e modifica all'art. 12 della L.R.

10 marzo 2015, n. 5 (Soppressione dell'Autorità dei bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del fiume Sangro, modifiche alle leggi regionali 9/2011, 39/2014, 2/2013, 77/1999, 9/2000, 5/2008 e

disposizioni urgenti per il funzionamento dell'Agenzia Sanitaria regionale)"
(pubblicata in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/men_u_leggив_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it".

I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

LEGGE REGIONALE 10 MARZO 2015, N. 5
Soppressione dell'Autorità dei bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del fiume

Sangro, modifiche alle leggi regionali 9/2011, 39/2014, 2/2013, 77/1999, 9/2000, 5/2008 e disposizioni urgenti per il funzionamento dell'Agenzia Sanitaria Regionale.

Art. 12
(Proroga contratti)

1. I contratti di lavoro a tempo determinato dei dipendenti in servizio presso l'Agenzia Sanitaria Regionale alla data di entrata in vigore della presente legge, per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi, sono prorogati fino al completamento delle procedure concorsuali per la copertura dei relativi posti vacanti nella vigente dotazione organica e comunque non oltre il 31 dicembre 2016.
2. La proroga di cui al comma 1 non comporta alcun onere aggiuntivo.

Riferimenti normativi

Il testo dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 38
(Leggi regionali di spesa e relativa copertura finanziaria)

1. Le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio.
2. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi. La legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e

per gli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa.

Il testo dell'articolo 41 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26 (Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 41
(Disposizioni finanziarie)

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 37, comma 1, dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 37, comma 1, si provvede:
 - a) sulla base di quanto disposto dall'articolo 13, comma 1, lettera i), della legge 6 agosto 2013, n. 96, con le risorse di cui all'articolo 40, comma 25, per lo sviluppo e la ricerca di approcci alternativi, idonei a fornire lo stesso livello o un livello più alto d'informazione di quello ottenuto nelle procedure che usano animali, che non prevedono l'uso di animali o utilizzano un minor numero di animali o che comportano procedure meno dolorose;
 - b) con l'importo pari a euro 52.500 a decorrere dall'anno 2014, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
 - c) con un importo annuale pari ad euro 1.000.000 per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016, a valere sulle risorse del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva

riassegnazione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero, di cui:

- 1) per il 50 per cento da destinare alle regioni ed alle province autonome sulla base di apposito riparto da effettuare con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per il finanziamento di corsi di formazione ed aggiornamento per gli operatori degli stabilimenti autorizzati ai sensi dell'articolo 20, comma 2;
- 2) per il 50 per cento da destinare agli istituti zooprofilattici sperimentali per l'attività di ricerca e sviluppo dei metodi alternativi.
3. Le spese relative alle ispezioni e ai controlli necessari per il rilascio delle autorizzazioni, ivi comprese le attività di cui all'articolo 33, previste dal presente decreto sono a carico del richiedente.

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 2

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n.51/11 del 16.12.2015

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 12 GENNAIO 2016 N. 2

Modifiche alla L.R. 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento

economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari), modifica all'art. 99 della L.R. 8 marzo 2005, n. 24 (Testo Unico in materia di sistemi di trasporto a mezzo di impianti a fune, o ad essi assimilati, piste da sci ed infrastrutture accessorie) come modificato dalla L.R. 16 ottobre 2015, n. 31 e modifica all'art. 5 della L.R. 5 novembre 2015, n. 37 (Definizione delle procedure di assegnazione e vendita dei terreni agricoli in territorio del Fucino, provenienti dalla riforma fondiaria)

e ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1

(Modifiche all'art. 37 bis della L.R. 40/2010)

1. Al comma 1 dell'articolo 37 bis del Capo IV della L.R. 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari), dopo le parole "sul proprio sito internet istituzionale", sono inserite le seguenti: ", secondo le modalità e la tempistica stabilite dal Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (P.T.T.I.) del Consiglio regionale,".
2. Dopo la lett. g) del comma 1 dell'articolo 37 bis del Capo IV bis della L.R. 40/2010 sono aggiunte, in fine, le seguenti:
 - "g-bis) i nominativi dei soggetti che percepiscono l'assegno vitalizio e di reversibilità, nonché la misura delle somme a tal fine erogate;
 - g-ter) i nominativi dei soggetti che percepiscono l'indennità di fine mandato e la relativa entità."

Art. 2

(Responsabilità del trattamento e pubblicazione dei dati)

1. I Direttori e Dirigenti regionali, nell'assicurare la pubblicazione degli atti e dei dati di propria competenza, secondo le modalità e la tempistica stabiliti dal P.T.T.I. dell'Amministrazione di rispettiva appartenenza, sono responsabili in via esclusiva del trattamento e pubblicazione degli stessi